



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV - Promozione della concorrenza e semplificazioni per
le imprese

Risoluzione n. 365379 del 7 settembre 2017

OGGETTO: Attività di intrattenimento e pubblico spettacolo presso locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone – Art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 – Ulteriori chiarimenti

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota n. 11564 del 28-7-2017, con la quale il Ministero dell'Interno, facendo seguito alla precedente nota n. 4683 del 23-3-2017, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'interpretazione di alcune previsioni contenute nel D.Lgs. 222/2016 relative all'attività di intrattenimento e pubblico spettacolo presso locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, a seguito di riserve espresse dal comune (...) e inoltrate dalla scrivente Direzione Generale con nota n. 279800 del 6-7-2017,

Nello specifico, il Comune in parola, pur condividendo la chiara ed esaustiva premessa alla precedente nota esplicativa n. 4683 del 23-3-2017, sottolinea di non trovare chiare le conclusioni del parere di codesto Ministero dell'Interno e di conseguenza comunica in sintesi la lettura che delle medesime ha effettuato, nonché l'interpretazione delle disposizioni controverse, sulla base di ulteriori argomentazioni rispetto a quelle comunque condivise contenute nella premessa della citata nota n. 4683.

Stante, pertanto, la richiesta di chiarimenti interpretativi, il Ministero dell'Interno, con l'ulteriore nota in premessa citata, ha precisato quanto di seguito si riporta.

“Il Ministero dello Sviluppo Economico ha qui trasmesso, con preghiera di diretto riscontro, la nota sopraindicata di codesto Comune che esprime riserve sulla risoluzione in oggetto, dello scorso 6 aprile, in merito all'interpretazione di alcune previsioni contenute nel D.Lgs. 222/2016 relative all'attività di intrattenimento e pubblico spettacolo presso locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.

In particolare, vengono ritenute “non chiare” le conclusioni della risoluzione cennata, in merito all'interpretazione del punto 78 della Tabella A allegata al medesimo Decreto, che prevede l'obbligo del SUAP, che riceve l'istanza diretta all'autorizzazione ex artt. 68 o 80 TULPS, di trasmetterla alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo pure quando essa sia accompagnata da una relazione asseverata ai sensi dell'art. 141, c. 2 Reg. TULPS, allorché si tratti di locali e impianti con capienza massima fino a 200 persone.



Al riguardo, codesto Comune ritiene la cennata previsione palesemente incongrua e incoerente rispetto alla ratio del provvedimento che la contiene, sicché la sua presenza potrebbe verosimilmente ascrivarsi ad un mero refuso redazionale.

Infatti, l'art. 4, lett. c) dello stesso D.Lgs. n. 222/2016, per gli impianti predetti, ha eliminato la necessità del "parere" delle commissioni di vigilanza facendo venir meno tutti gli adempimenti delle stesse commissioni di vigilanza preliminari all'autorizzazione, sopralluogo compreso, posto che già il testo precedente al nuovo Decreto Legislativo stabiliva che la relazione tecnica sostituisce "le verifiche e gli accertamenti" di competenza della stessa Commissione. Conseguentemente, la suddetta trasmissione alla Commissione di vigilanza sarebbe ormai priva di ogni ragione e finalità.

Tanto premesso, quest'Ufficio ha già avuto modo di osservare che in effetti la redazione tecnica delle previsioni normative di cui si tratta pare tutt'altro che inequivoca, sia su quello in questione che su altri punti dell'articolato, giustificando i dubbi interpretativi da più parti sollevati.

Nondimeno, ad avviso di quest'Ufficio, parrebbe potersi individuare un profilo di plausibilità della previsione in discorso, consistente nel fatto che comunque, in relazione ai locali e agli impianti in discorso, risulta ancora applicabile la lettera e) dell'art. 141 Reg. TULPS, che affida alle predette commissioni un potere di controllo (successivo) sul rispetto delle "norme e delle cautele imposte" nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.

In ragione di tale potere potrebbe giustificarsi la trasmissione dell'istanza alle CVLPS, altrimenti – effettivamente - priva di qualsiasi funzione.

In ogni caso, si rappresenta che, comunque, ad avviso di quest'Ufficio è inesatta la conclusione di codesto Comune per cui le "attività di intrattenimento e pubblico spettacolo presso locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" sarebbero comunque sottoposte a SCIA.

Infatti, nella materia in questione la SCIA è prevista unicamente per gli "eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio" (vedi l'art. 68 TULPS nel testo modificato dall'art. 7 del Decreto Legge 8-8-2013, n. 91, convertito dalla Legge 7-10-2013, n. 112).

E' evidente la differenza tra le due fattispecie: la SCIA è ammessa non con riguardo alla capienza del locale o dell'impianto, ma alla partecipazione teorica massima all'evento e a condizione che esso si concluda lo stesso giorno del suo inizio, entro la mezzanotte.

In tutti gli altri casi è richiesta l'autorizzazione comunale prevista dallo stesso art. 68 o dall'art. 80 TULPS, richiamati anche dal D.Lgs. n. 222/2016 (vedi le attività ai nn. 78 e segg. della Tabella A allegata al medesimo Decreto)".

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)